

- F. considerando che la Mediatrice europea ha avviato un'indagine (caso OI/5/2020/MHZ) intesa a valutare il modo in cui l'Agenzia tratta le presunte violazioni dei diritti fondamentali, e in particolare a valutare l'efficacia e la trasparenza del meccanismo di denuncia dell'Agenzia per quanti ritengono che i loro diritti siano stati violati nell'ambito delle operazioni di frontiera dell'Agenzia, nonché il ruolo e l'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia;
- G. considerando che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un'indagine a seguito delle accuse di molestie, negligenze e respingimenti di migranti da parte dell'Agenzia;
- H. considerando che dal dicembre 2019 l'Agenzia dispone di un nuovo mandato, che prevede un incremento importante ed essenziale delle missioni e del personale e che necessita di una dotazione di bilancio adeguata;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2019 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,84 %, con un incremento dell'1,46 % rispetto all'esercizio 2018; rileva con preoccupazione che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato modesto (69,13 %), il che rappresenta una flessione dello 0,56 % rispetto al 2018;
2. apprende dalla relazione della Corte che nel 2019 l'Agenzia aveva accordi di finanziamento per attività operative con i paesi cooperanti che rappresentavano il 55 % del suo bilancio; prende atto che l'Agenzia ha preso provvedimenti per migliorare le verifiche ex ante e nel 2019 ha reintrodotta le verifiche ex post sui rimborsi; manifesta preoccupazione per l'accento posto dalla Corte sul fatto che il rimborso delle spese relative alle attrezzature si basa ancora sui costi effettivi e deplora profondamente che il progetto per il passaggio a rimborsi sulla base dei costi unitari non sia stato ancora completato; sottolinea che la procedura non è stata completata nonostante si tratti di una situazione ricorrente che era stata sollevata nella precedente procedura di scarico; apprende con profonda preoccupazione dalla relazione della Corte che i paesi cooperanti non hanno sempre presentato dichiarazioni di costi corroborate da fatture o da altri elementi probatori che giustificassero debitamente i costi effettivi sostenuti nelle operazioni e che vi sono stati ritardi nella trasmissione dei documenti giustificativi; rileva che la relazione della Corte pone al contempo l'accento sull'obbligo di presentare tempestivamente documenti giustificativi esatti a corredo delle dichiarazioni di spesa connesse ai paesi cooperanti; apprende dalla risposta dell'Agenzia che, in sede di controllo ex post, l'Agenzia ha verificato le spese in questione tramite estratti conto bancari e che è stato comunicato al beneficiario che le fatture pro forma non sarebbero più state accettate come documenti giustificativi, anche se conformi al quadro regolamentare nazionale applicabile; apprende inoltre che i ritardi nella trasmissione dei documenti giustificativi erano collegati all'introduzione di un regime di sovvenzioni semplificato per l'invio del personale e che la procedura per i pagamenti a saldo nel 2019 è stata pertanto notevolmente estesa al fine di garantire una sana gestione finanziaria; manifesta profonda insoddisfazione per la mancanza di impegno dimostrata dalla dirigenza dell'Agenzia nel far fronte a tale situazione; invita l'Agenzia a cessare tutti i rimborsi rimanenti per eventuali dichiarazioni di spesa non suffragate da fatture; esorta l'Agenzia a ultimare immediatamente il passaggio ai rimborsi basati sui costi unitari e ad applicare pienamente tutti i principi della sana gestione finanziaria;
3. deplora che, secondo la relazione della Corte, l'Agenzia aveva modificato in una fase avanzata del progetto le disposizioni contrattuali relative ai lavori di ricostruzione nei locali dell'Agenzia, introducendo la possibilità di un prefinanziamento per i lavori non ancora completati, benché inizialmente i pagamenti dovessero essere effettuati solo una volta accettati i lavori; osserva con grande preoccupazione che, di conseguenza, si è rinunciato a un elemento chiave del controllo e che l'utilizzo dei fondi non ha rispecchiato l'effettivo stato di avanzamento dei lavori; apprende dalla risposta dell'Agenzia che il prefinanziamento è stato una soluzione che ha permesso di continuare la ricostruzione dell'edificio e che l'Agenzia ha mantenuto il controllo principale, dal momento che il prefinanziamento è stato versato al proprietario, che non poteva effettuare il pagamento al contraente prima dell'accettazione da parte dell'Agenzia del completamento di una parte dei lavori, e che il proprietario ha restituito all'Agenzia gli eventuali fondi inutilizzati, conformemente alle garanzie contrattuali; invita l'Agenzia a rivedere i suoi meccanismi relativi a tali pagamenti e a garantire il rispetto dei principi della sana gestione finanziaria;
4. ritiene che la spiegazione fornita dall'Agenzia sia particolarmente debole, alla luce delle informazioni su un possibile caso di frode riguardante un software informatico polacco in cui è stato applicato un modus operandi simile;

